

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1407-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE SENESE)

Comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 1996

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia di tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

**presentato dal Ministro di grazia e giustizia
di concerto col Ministro degli affari esteri
col Ministro dell'interno
col Ministro della sanità
e col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(V. Stampato Camera n. 1579)

approvato dalla Camera dei deputati il 1° ottobre 1996

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 ottobre 1996*

ONOREVOLI SENATORI. - L'approvazione definitiva del disegno di legge sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali ha colmato una grave lacuna dell'ordinamento.

Il Parlamento ha dedicato particolare attenzione al provvedimento, ultimando in pochi mesi un difficile *iter* che si trascinava da oltre dieci anni.

Con questa importante riforma si è introdotta, per la prima volta, una disciplina organica che permetterà di tutelare meglio alcuni diritti fondamentali dell'individuo, in un'epoca in cui lo sviluppo delle tecnologie e della società dell'informazione rende necessario incrementare il grado di protezione del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.

Com'è noto, il provvedimento è legato alla ratifica e all'attuazione di alcuni importanti accordi internazionali (in particolare, al noto Accordo di Schengen), che hanno reso indispensabile un'accelerazione dei lavori parlamentari.

Tuttavia, il plauso per il varo del medesimo provvedimento dev'essere manifestato non tanto - o non solo - in relazione al cessato inadempimento di alcuni obblighi internazionali, quanto per l'innesto di una serie di pregnanti garanzie per la persona e per gli altri soggetti interessati di fronte a varie condotte invasive della sfera della vita privata, portate avanti grazie anche all'uso delle nuove tecnologie.

Già nelle precedenti legislature si è scelta la giusta soluzione di affiancare la legge recante i «principi fondamentali» in materia di tutela della *privacy* con un corpo di norme integrative che richiedono una riflessione approfondita nonchè alcuni opportuni approfondimenti nell'ambito del diritto comparato.

Questa impostazione è stata seguita nel novembre del 1993 (allorchè la Camera dei

deputati approvò il disegno di legge in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 780, 983, 1526 e 2097 stralciando alcune norme di delega al Governo) e nella scorsa legislatura, durante la quale (più precisamente il 6 dicembre 1995), la Camera approvò un disegno di legge-delega con la sostanziale unanimità dei consensi.

Già nell'ambito di tale passaggio, la Camera ha approfondito la problematica del conferimento di una delega in una materia così delicata come quella dei diritti fondamentali della persona, ed ha delimitato l'oggetto della delega medesima e dei relativi criteri direttivi, recependo le indicazioni volte a rendere meno elastici i parametri per il legislatore delegato.

Lo scorso 1° ottobre, la Camera ha riapprovato il disegno di legge delega con voto, anche questa volta, sostanzialmente unanime.

Successivamente, la Commissione giustizia ha esaminato il disegno di legge in maniera approfondita, ed ha apportato un numero limitato di modifiche che ne perfezionano il contenuto anche in conseguenza delle novità introdotte nel provvedimento ormai definitivamente approvato sulla protezione dei dati.

L'odierno disegno si compone di tre articoli, attinenti, il primo, alle disposizioni integrative, il secondo, alle norme correttive e, il terzo, all'*iter* procedurale per il varo dei decreti delegati.

Nell'articolo 1 sono previste alcune discipline di carattere integrativo aventi la finalità di specificare in determinati settori i principi generali previsti dal ricordato provvedimento approvato ieri.

Nell'attuare questo compito, il Governo avrà come base una serie di importanti raccomandazioni del Consiglio d'Europa, le quali recano alcune stringenti indicazioni che possono essere utilizzate proficuamente

come parametri di delega, anche perchè lasciano, su alcuni limitati punti, un opportuno margine di manovra.

I settori della sanità, del *direct marketing*, del lavoro e di altri, oggetto di delega, sono indicati attraverso uno specifico riferimento alle singole raccomandazioni alcune delle quali, come emerge dallo stesso articolo 1, sono in procinto di essere integrate da due ulteriori, imminenti, raccomandazioni.

È bene ricordare che questi atti, benchè attuabili con un certo margine di flessibilità, sono strumenti politicamente vincolanti per il nostro Paese in quanto strumentali allo sviluppo degli obiettivi del Consiglio d'Europa.

Accanto a queste integrazioni (nonchè a quelle connesse al recepimento di una parte residua della direttiva n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995), si ritrovano nell'articolo 1 alcune ulteriori indicazioni volte precisare, tra l'altro:

a) le garanzie da osservare riguardo all'attribuzione dei cosiddetti numeri di identificazione personale (ivi compreso il codice fiscale) e al loro trattamento, con particolare riguardo al loro collegamento con i dati sensibili;

b) le modalità per l'aggiornamento periodico dei dati personali riportati su disco ottico, allorchè ciò avvenga in conseguenza dell'esercizio dei diritti dell'interessato;

c) le modalità semplificate per l'effettuazione di alcuni adempimenti, tra cui la notificazione dei trattamenti;

d) l'ambito dei pubblicisti e dei praticanti giornalisti ai quali estendere parte delle deroghe che il disegno di legge prevede al fine di contemperare il diritto alla riservatezza con la libertà di espressione;

e) il novero di alcuni trattamenti in ambito pubblico ai quali i principi della protezione dei dati sono applicabili, allo stato, solo in parte.

L'ampio spettro di norme integrative è completato da quelle riguardanti l'applicazione dei predetti principi in riferimento ai nuovi mezzi di comunicazione informatica e telematica e il raccordo tra l'attività dell'istituendo Garante e quella dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Nell'ambito dell'articolo 2 si collocano le eventuali disposizioni correttive le quali, oltre a dover rispettare l'impianto della nuova legge e i suoi principi, dovranno essere circoscritte alle sole modifiche che si riveleranno necessarie per attuare meglio i medesimi principi o per adeguarli all'evoluzione tecnica del settore.

L'articolo 3, infine, richiama il noto procedimento per l'adozione dei decreti legislativi previsto dalla legge n. 400 del 1988.

Si raccomanda, infine, l'approvazione del provvedimento che la Commissione ha licenziato con ampi consensi.

SENESE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA Lino)

15 ottobre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, un parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

15 ottobre 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, osservando che in sede di attuazione della delega legislativa prevista dal disegno di legge n. 1407, occorrerà provvedere all'allineamento del trattamento economico del personale dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione con quello del personale del Garante per l'editoria, modificando la previsione contenuta all'articolo 42, comma 3, del disegno di legge n. 1409. Osserva, altresì, che l'articolo del medesimo disegno di legge deve essere interpretato in modo tale da non determinare conseguenze negative per l'attività esercitata da operatori che si avvalgono di sistemi di vendita per corrispondenza.

